



COMUNE DI PINEROLO

(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2021 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2022.

Indice

TITOLO I	OGGETTO E PRESUPPOSTO
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto del Canone
Art. 3	Definizioni oggettive
Art. 4	Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale
TITOLO II	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Art. 5	Tipologia di occupazioni
Art. 6	Occupazioni d'urgenza
Art. 7	Domanda di occupazione
Art. 8	Uffici preposti al rilascio
Art. 9	Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione
Art. 10	Istruttoria della domanda
Art. 11	Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione
Art. 12	Sospensione, modificazione e revoca delle concessioni e autorizzazioni
Art. 13	Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
Art. 14	Rinuncia, o modifica della concessione da parte del richiedente
Art. 15	Subentro nella concessione e nell'autorizzazione
Art. 16	Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione
Art. 17	Occupazioni abusive e rimozione delle opere
Art. 18	Passi Carrabili
Art. 19	Diritto di controllo – Accertamento delle violazioni – Ordinanza di sgombero e ripristino
TITOLO III	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

	AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHE' DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE
Art. 20	Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari
Art. 21	Pubblicità varia
Art. 22	Ulteriori divieti e limitazioni alla diffusione di mezzi e messaggi pubblicitari
Art. 23	Autorizzazione
Art. 24	Norme per l'esecuzione dei lavori
Art. 25	Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari
Art. 26	Sospensione delle autorizzazioni
Art. 27	Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione
Art. 28	Modifica, rinuncia e revoca
Art. 29	Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza
Art. 30	Diffusione abusiva
Art. 31	Rimozione d'urgenza previa diffida
Art. 32	Diffformità messaggi pubblicitari
Art. 33	Vigilanza
Art. 34	Dichiarazione
TITOLO IV	DISCIPLINA DEL CANONE
Art. 35	Soggetto tenuto al pagamento del Canone
Art. 36	Determinazione della superficie per le occupazioni
Art. 37	Occupazioni con passi carrabili
Art. 38	Attività edile
Art. 39	Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
Art. 40	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

Art. 41	Criteri determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
Art. 42	Tariffa annuale e tariffa giornaliera standard
Art. 43	Regole per la quantificazione del Canone
Art. 44	Riduzioni della tariffa standard per le occupazioni
Art. 45	Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari
Art. 46	Esenzioni
Art. 47	Esenzioni particolari
Art. 48	Modalità e termini per il versamento
Art. 49	Servizio pubbliche affissioni
Art. 50	Affissioni – prenotazioni – registro cronologico
Art. 51	Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
Art. 52	Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche affissioni
Art. 53	Riduzioni ed esenzioni
TITOLO V	DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE
Art. 54	Presupposto del canone
Art. 55	Soggetto passivo
Art. 56	Rilascio della concessione e versamento del canone
Art. 57	Tariffa giornaliera standard
Art. 58	Criteri per la determinazione della tariffa
Art. 59	Regole per la determinazione del Canone
Art. 60	Tipologie di occupazione in base alla durata
Art. 61	Riduzioni
Art. 62	Termini e modalità di pagamento del canone
Art. 63	Occupazione abusiva
Art. 64	Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

TITOLO VI	ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA
Art. 65	Funzionario responsabile
Art. 66	Accertamento
Art. 67	Sanzioni e indennità
Art. 68	Riscossione coattiva
Art. 69	Rimborsi
Art. 70	Interessi sugli accertamenti
Art. 71	Contenzioso
Art. 72	Disposizioni finali e transitorie

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina:
 - a) il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone" istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge n. 160/2019.
 - b) Il Canone di concessione per l'occupazione degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio destinati ai mercati, denominato "Canone Mercatale" istituito ai sensi dei commi da 837 a 844 della Legge n. 160/2019.
2. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui corrispettivo pattuito rimane dovuto in quanto non sostituito dal Canone.
3. Il presente Regolamento contiene, altresì, i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati nel Comune di Pinerolo. Il Canone Mercatale, disciplinato dai commi da 837 a 847 della Legge, n. 160/2019 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i vigenti prelievi sui rifiuti di cui alla Legge. 147/2013 e ss. mm. e ii (TARI Giornaliera).
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 818 della L. n.190/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati del comune di Pinerolo, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7 del Codice della Strada, di cui al d.lgs. n. 285/1992.
5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, all'effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra norma, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e dello spazio soprastante o sottostante il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero, installati all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla porzione di superficie comune ad

entrambi i presupposti, sicché, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune di superficie sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3

Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- Per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) comprese condutture e impianti; e quelli di proprietà privata a servitù di pubblico uso. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
- Per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m. e i.). Rientra, pertanto, nella debenza del Canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere, indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiama la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4

Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti che per l'individuazione della tariffa standard annua, il Comune di Pinerolo appartiene alla classe "*comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti*" come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone ai fini dell'occupazione nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari, è suddiviso, in base all'importanza delle strade e dei luoghi pubblici in due categorie (1° Categoria, 2° Categoria), come da elencazione di cui all'allegato "A" al presente Regolamento.
3. A ciascuna Categoria, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, sono assegnati:

- un coefficiente definito “*coefficiente per l’occupazione*” che tiene conto dell’ubicazione dell’occupazione, delle tipologie e della finalità della stessa e delle riduzioni previste all’art. 44 del presente Regolamento;
- un coefficiente definito “*coefficiente per la pubblicità*” che tiene conto della localizzazione territoriale dell’impianto e mezzo pubblicitario nonché della particolare tipologia dell’impianto/mezzo pubblicitario e delle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario e delle riduzioni previste all’art. 45 del presente Regolamento;
- un coefficiente definito “*coefficiente per il Canone Mercatale*” che tiene conto della topologia e della finalità dell’occupazione posta in essere.

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art. 3 del presente Regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee, nonché dell’autorizzazione per l’installazione degli impianti e mezzi pubblicitari.
2. Per le occupazioni per le quali non siano richieste il rilascio della concessione o dell’autorizzazione, la legittimazione all’utilizzazione è soggetta alla previa comunicazione o dichiarazione, come disciplinata dal presente Regolamento.
3. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia non inferiore all’anno solare.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione, sia inferiore all’anno solare. Tali occupazioni possono essere periodiche e pertanto essere rilasciate per più anni.
5. Sono occupazioni abusive quelle:
 - a) realizzate senza la prescritta concessione o autorizzazione comunale ovvero in difetto di comunicazione o dichiarazione se non necessario il rilascio del titolo amministrativo o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità Pubblica la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo deroghe di legge o il sub ingresso.
6. Ai fini della determinazione del Canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente Regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo e dal Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 6

Occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.
2. In tale caso, oltre alla domanda in sanatoria da presentare entro cinque giorni dall'occupazione d'urgenza, secondo le disposizioni dell'art. 7 del presente Regolamento, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta al Comune via fax, telegramma, pec o al Comando Polizia Municipale e di indicare nella medesima l'ubicazione, la superficie, la durata presunta dell'occupazione, che verranno poi riportate nella domanda in sanatoria. Ad eccezione delle aziende di erogazione di pubblici servizi, l'interessato ha inoltre l'obbligo di indicare, nella citata comunicazione, gli elementi oggettivi, causa delle predette situazioni di emergenza e di pericoli imminenti.
3. L'Ufficio comunale competente in ragione della tipologia dell'occupazione accerterà se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza e al rilascio del provvedimento in sanatoria adeguatamente motivato e previo pagamento del Canone se dovuto. Saranno considerate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti della strada, compresa un'adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare anche nel caso d'interventi su strade non aperte alla circolazione veicolare, se si rende necessario tutelare l'incolumità pubblica e privata.
5. Copia della comunicazione di cui al comma 2, in quanto titolo provvisorio giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa e deve essere esibita agli agenti addetti al controllo.

Articolo 7

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal Canone, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare autorizzazione.
2. La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente e corredata, se del caso da elaborati grafici, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. La stessa deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente e della PEC se soggetto obbligato;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;

- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal comune;
- f) la dichiarazione a subordinarsi senza riserva alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

3. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto da parte dell'Amministrazione comunale. Mentre nel caso di presentazione della domanda a mezzo PEC, la data di ricevimento è quella dell'avvenuta consegna della stessa.
4. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune di Pinerolo per debiti tributari e patrimoniali. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione, e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.
6. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino. Saranno in ogni caso vietate le concessioni/autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti ministeriali e comunali.

Articolo 8

Uffici preposti al rilascio

1. Le competenze tra i diversi Uffici comunali preposti per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni sono stabilite dalla Giunta Comunale.
2. La gestione del Canone è affidata all'Ufficio Tributi ovvero, in caso di affidamento, al Concessionario.

Articolo 9

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. Le concessioni/autorizzazioni s'intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il titolare del titolo amministrativo deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli con le concessioni/autorizzazioni;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;

- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa amministrazione;
 - d) curare costantemente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione/autorizzazione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione/autorizzazione, dovesse sostenere;
 - h) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale.
3. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione/autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione/autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.
 4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione/autorizzazione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
 5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro di protocollo generale, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di arrivo delle domande.
 6. L'amministrazione, per ogni domanda di autorizzazione/concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie.
 7. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, nonché ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.
 8. Le occupazioni di suolo pubblico non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.

Articolo 10

Istruttoria della domanda

1. Il responsabile del procedimento dell'Ufficio competente:

- provvede all'istruttoria della domanda entro i termini fissati dalla normativa vigente;
- può richiedere all'istante documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda. In tal caso la decorrenza dei termini è interrotta e ha inizio nuovamente a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta;
- può richiedere la formulazione di pareri tecnici da parte dei competenti uffici; in tali pareri possono essere indicate eventuali condizioni e prescrizioni da inserire nell'atto di concessione/autorizzazione, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti.

2. Il responsabile del procedimento dell'Ufficio competente durante lo svolgimento dell'istruttoria:
- verifica presso l'ufficio Tributi l'assenza di debiti pregressi in capo al soggetto istante;
 - trasmette, all'Ufficio Tributi tutta la documentazione necessaria utile per il calcolo dell'importo dovuto;
 - prima dell'adozione del provvedimento finale di autorizzazione/concessione verifica che il richiedente abbia effettuato il pagamento dell'importo dovuto, tenendo conto delle eventuali rateizzazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 11

Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

1. l'atto di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, le seguenti ulteriori indicazioni:
 - a) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali la stessa è subordinata, nonché quelle di carattere generale di cui al presente Regolamento e di ogni altro Regolamento comunale di riferimento;
 - b) l'obbligo di corrispondere il Canone, alle scadenze successive al rilascio;
 - c) la misura dello spazio concesso;
 - d) i metri quadrati soggetti al Canone.
2. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione/autorizzazione.
3. Al termine della concessione/autorizzazione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.

Articolo 12

Sospensione, modificazione e revoca delle concessioni e autorizzazioni

1. È facoltà del Comune in occasioni straordinarie, per ragioni di utilità, di ordine pubblico o di pubblico interesse, discrezionalmente valutati, da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la modificazione, la sospensione o la revoca delle concessioni/autorizzazioni rilasciate.
2. Il provvedimento di revoca, di modifica o di sospensione della concessione/autorizzazione è comunicato al concessionario e contiene il termine per l'osservanza.
3. La modifica o la sospensione del provvedimento di concessione/autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del Canone corrisposto in anticipo, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui hanno avuto effetto le medesime, senza corresponsione d'interessi o indennizzo alcuno.
4. In caso di revoca della concessione o autorizzazione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere in pristino il suolo entro il termine stabilito dal Comune. In difetto, provvede il comune a spese del titolare.
5. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato ed il Concessionario, in caso di gestione in affidamento del Canone, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il predetto Concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Il titolare del titolo amministrativo decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per le concessioni/autorizzazioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione e/o l'attivazione della fideiussione, come da regolamenti di competenza.
 - b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti da parte del titolare del titolo amministrativo, dei suoi collaboratori o dipendenti;
 - c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - d) mancato o parziale versamento del Canone alle scadenze previste e di altri debiti tributari patrimoniali;
2. Nel caso di decadenza, il Canone dovuto deve essere comunque versato per l'annualità in corso nel caso di occupazione permanente e per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione/autorizzazione per le occupazioni temporanee e il titolare decaduto dovrà provvedere a propria cura e spese a rimettere in pristino il suolo entro il termine stabilito dal Comune. In difetto, provvede il comune a spese del titolare.
3. In caso di morte del titolare del titolo amministrativo l'erede è tenuto a comunicare l'evento agli uffici competenti e se interessato a mantenere in essere l'occupazione, deve presentare domanda di nuova concessione. Nel caso di pluralità di eredi, la domanda di nuova concessione deve essere presentata comunque a nome di uno solo di essi, previa delega degli altri in suo favore. Nel caso in cui si ometta la suddetta comunicazione e permanga l'occupazione, la stessa viene considerata abusiva.

Articolo 14

Rinuncia, o modifica della concessione da parte del richiedente

1. La concessione/autorizzazione ad occupare il suolo pubblico è valida ed efficace a prescindere dal ritiro dell'atto e conseguentemente è dovuta l'obbligazione patrimoniale.
2. Il richiedente che non abbia più interesse all'occupazione può rinunciarvi con apposita comunicazione da effettuarsi presso l'ufficio competente prima della data di rilascio del provvedimento.
3. La rinuncia effettuata oltre il termine sopra indicato, comporta il versamento del Canone dovuto per l'intero periodo previsto nell'atto di concessione/autorizzazione temporanea e per l'annualità in corso nel caso di concessione/autorizzazione permanente.
4. La previsione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui venga richiesta una modifica della concessione/autorizzazione.

Articolo 15

Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri o la subconcessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare del titolo amministrativo trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, l'avente causa è obbligato, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, presentando all'amministrazione apposita domanda. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata. Vengono fatte salve le diverse tempistiche previste dalla normativa specifica di settore.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione all'avente causa comporta la cessazione di ogni diritto in capo al dante causa. Il provvedimento legittimante l'occupazione verrà rilasciato all'avente causa solo se non risultino debiti tributari/ patrimoniali pregressi, oltre all'assenza di eventuali altre morosità ostative al rilascio del titolo previste dalla normativa specifica di settore. L'interessato può sanare la propria posizione versando l'importo dovuto entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di subingresso nella concessione/autorizzazione. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.
4. L'avente causa non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
5. Relativamente alle occupazioni di carattere permanente, l'avente causa è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non già pagato dal dante causa, precedente titolare dell'atto di concessione/autorizzazione.
6. L'avente causa nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
7. Nel caso in cui si ometta la suddetta domanda di subentro e permanga l'occupazione, la stessa viene considerata abusiva.
8. La cessazione dell'occupazione determina la cessazione dell'obbligazione patrimoniale e la perdita di efficacia del relativo atto concessorio o autorizzatorio, nonché la rimessa in pristino del suolo occupato.

Articolo 16

Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

1. Il titolare della concessione ha facoltà, prima della scadenza della stessa e laddove non vi siano variazioni rispetto a quanto già autorizzato, di richiederne il rinnovo. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento almeno tre mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

2. Il procedimento attivato con l'istanza di rinnovo segue lo stesso *iter* previsto in via generale dal presente Regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.
3. Il titolare dell'autorizzazione temporanea, almeno cinque giorni prima della scadenza, può chiederne la proroga mediante presentazione di apposita istanza, previo pagamento del Canone dovuto entro il giorno prima dell'inizio del nuovo periodo di occupazione. In caso di mancato pagamento del Canone dovuto l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.
4. Nella predetta istanza dovrà essere indicato:
 - a) il periodo di proroga;
 - b) gli estremi dell'originaria autorizzazione;
 - c) che nulla è mutato rispetto all'atto di cui al precedente punto b);
 - d) che continueranno ad essere rispettate le condizioni prescritte nell'originaria autorizzazione per tutto il periodo di proroga;
 - e) di essere a conoscenza dell'obbligatorietà del preventivo pagamento e dell'invio al Comune della relativa ricevuta il giorno prima del nuovo periodo di occupazione.
5. Non possono essere rinnovati o prorogati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute a qualsiasi titolo dovute per l'occupazione precedente.
6. Il titolare dell'atto amministrativo può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione/autorizzazione.
7. La rinuncia comunicata ai sensi del precedente comma, nel caso in cui faccia riferimento ad una occupazione non ancora iniziata, comporta la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale salvo l'ipotesi in cui si sia già provveduto all'apposizione dei cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata e all'emissione della relativa ordinanza da parte del Comando di Polizia Municipale. In ogni caso non sono rimborsabili gli oneri amministrativi corrisposti dal concessionario/oggetto autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo.
8. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del Canone già corrisposto. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto, salvo che la disdetta sia giustificata da causa di forza maggiore debitamente motivata e documentata. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae, in ogni caso, il titolare dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.
9. In caso di rinuncia, il titolare della concessione permanente deve procedere al ripristino del suolo precedentemente modificato, nonché nell'ipotesi di passo carrabile, alla rimozione del cartello; in caso contrario la rinuncia non esplica alcun effetto e il titolare dovrà procedere al pagamento del Canone.

Articolo 17

Occupazioni abusive e rimozione delle opere

1. Ai sensi delle prescrizioni di cui al comma 822 della Legge n. 160/2019, il Comune, tramite gli Uffici comunali competenti, procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri a carico

dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Oltre alle fattispecie previste dall'articolo 1 comma 822 della Legge n.160/2019, in caso di scadenza del termine di durata della concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca, decadenza o sospensione della stessa, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento:

- a) alla rimozione delle opere integranti l'occupazione;
- b) alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
- c) all'asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
- d) alla rimessa in pristino dell'area;
- e) alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione/autorizzazione.

3. Al titolare del titolo amministrativo che non esegua quanto previsto dai precedenti commi, verrà notificata, anche a mezzo PEC, formale diffida ad adempiere nel termine e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento. Nel caso in cui il titolare non adempia neanche dopo la diffida, se non sono state prestate garanzie economiche, si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di Polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso abbia prestato garanzia a mezzo di deposito cauzionale o polizza fideiussoria, il Comune utilizzerà tale somma per eseguire i lavori che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.

4. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art. 3, comma 16 della Legge n.94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 18

Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del Canone quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del Canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati, può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura di dieci metri quadrati, soggetta al pagamento del Canone in corrispondenza della quale i medesimi intendano apporre il cartello di divieto di sosta. Il Canone per le predette fattispecie sarà determinato con la tariffa prevista per i passi carrabili. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile può

essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Non possono essere realizzati passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal responsabile del procedimento competente, previa verifica:

- del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
- della caratteristica della sede stradale;
- dell'esistenza di eventuali manufatti (marciapiedi o altro);
- delle caratteristiche e misure del passo carrabile.

3. È vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati.

Articolo 19

Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale o di altri soggetti debitamente autorizzati, con facoltà di prendere visione della concessione.

2. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.

3. Dalla data di contestazione, l'occupazione ai fini del Canone è da considerarsi come abusiva.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHE' DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE

Articolo 20

Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari

1. La tipologia di impianti e mezzi pubblicitari ammessi, la loro superficie, le regole per l'installazione degli impianti pubblicitari ed i criteri per l'installazione degli impianti di pubblicità temporanea, sono riportati nel vigente Piano Generale degli impianti di pubblicità approvato con delibera Consiglio comunale n. 86 del 17 dicembre 2002 ed allegato al presente Regolamento sotto la lettera "B".
2. Le tipologie di impianti e mezzi pubblicitari non previste nell'allegato di cui al comma precedente s'intendono vietate, fatte eccezione quanto previsto dal successivo articolo.

Articolo 21

Pubblicità varia

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità:
 - a) è vietata la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e private e di edifici di culto. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di legge;

b) il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300. È vietata la distribuzione di adesivi;

c) la pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano;

d) è consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti all'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi. Qualora vi fossero degli spazi nelle vetrine ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio viene considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai sensi del presente regolamento;

e) è consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio;

f) è consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

- lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
- lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
- in corrispondenza degli accessi.

La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio. Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2%

g) fermi restando i limiti previsti dal presente Regolamento, monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati a condizione che:

- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22.00 e riaccesi non prima delle h. 8.00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23.00 e riaccesi non prima delle h. 7.00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

Articolo 22

Ulteriori divieti e limitazioni alla diffusione di mezzi e messaggi pubblicitari

- 1.** Le forme pubblicitarie sono sottoposte ai divieti e alle limitazioni di cui D.lgs. n. 42/2004 (art. 49-153) – Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal vigente Regolamento Edilizio. In tutto il territorio comunale sono vietate le pubblicità a cassonetto bifacciale e quelle dipinte direttamente su parete con le esclusioni previste dal Piano generale degli Impianti. È altresì vietata l'installazione di mezzi sovrapposti l'uno all'altro, siano essi sostenuti da muri ovvero in modo autonomo. È vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri e sulle loro mure di cinta. E' comunque, sempre vietata l'affissione di manifesti o adesivi di qualsiasi dimensione, effettuata

fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri e sulle attrezzature di arredo urbano. È vietata la pubblicità ambulante mediante il lancio o la collocazione manifestini, locandine, volantini di carattere pubblicitario sugli autoveicoli in sosta su territorio comunale.

2. Su tutto il territorio comunale l'utilizzo d'impianti pubblicitari temporanei per pubblicità promozionale è consentito per periodi minimi di 15 giorni e per un periodo non superiore ai 30 giorni consecutivi per ogni esposizione. Ogni periodo dovrà essere singolarmente autorizzato dal settore competente individuato dalla Giunta Comunale. La richiesta della domanda d'impianti pubblicitari temporanei, deve essere presentata all'ufficio competente individuato dalla Giunta comunale, tra i 30 e i 90 giorni antecedente la data dell'esposizione pubblicitaria. Possono al massimo essere concessi per ciascuna ditta richiedente il 40% degli impianti disponibili. I periodi di posa dei pannelli suddetti non dovranno comunque coincidere con quelli in cui l'amministrazione comunale intenda utilizzare per la posa di analoga segnaletica in concomitanza con manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune. In tali casi è però ammesso, nel caso di sponsorizzazioni di privati, l'utilizzo pubblicitario del 30% della superficie dei pannelli.
3. AI fini della disciplina delle allocazioni degli impianti e mezzi pubblicitari, valgono le prescrizioni sulle "Categorie" dell'allegato "A" del presente Regolamento.

-

Articolo 23 **Autorizzazione**

1. La collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie, su tutto il territorio comunale è sottoposta ad autorizzazione comunale, rilasciata dagli uffici competenti individuati con provvedimento della Giunta comunale.
2. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto, in difetto l'impianto è considerato abusivo. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.
3. Le modalità per la presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale per le insegne ed altri mezzi pubblicitari è disciplinato dal vigente Regolamento Edilizio.
4. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, polizia urbana, pubblica sicurezza, commercio e manomissione di suolo pubblico nel caso in cui la collocazione del mezzo pubblicitario comporti la manomissione di suolo comunale.
5. Le autorizzazioni s'intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto oltre che per il Canone anche degli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative (diritti di istruttoria). Il ritiro dell'autorizzazione, se non già inviata in via telematica deve avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio. Copia del provvedimento autorizzativo rilasciato, dovrà essere inviata all'ufficio Tributi, o se vi è affidamento della gestione dell'entrata al Concessionario, per i relativi adempimenti.
6. L'intervenuta variazione della denominazione o della ragione sociale, deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione attraverso una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Tale comunicazione è unica anche qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni, debitamente elencate nella stessa.

7. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere anticipatamente comunicato al Comune con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dello stesso che, comunque, non potrà protrarsi per più di 90 giorni per l'intera durata dell'autorizzazione.
8. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal predetto trasferimento, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione dalla regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l'esposizione è considerata abusiva.

Articolo 24

Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di materiale o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate.

Articolo 25

Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.
2. Il Comune potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

Articolo 26

Sospensione delle autorizzazioni

1. E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.
2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici giorni, si darà luogo al rimborso d'ufficio del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.
3. I titolari o il concessionario, in caso di gestione in concessione, saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, e non potranno sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Articolo 27

Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 53 del Regolamento Attuativo al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono:
 - permanenti, quando le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque per un periodo non inferiore all'anno solare;
 - temporanee quelle di durata inferiore all'anno solare.
2. Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell'autorizzazione, può presentare domanda di rinnovo della autorizzazione entro i sessanta giorni e non prima di novanta giorni antecedenti alla data di scadenza della stessa. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.
3. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
4. Sono cause di estinzione del titolo autorizzativo:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, presentata, entro novanta giorni dal provvedimento di mantenere la forma pubblicitaria oggetto dell'autorizzazione.

Articolo 28

Modifica, rinuncia e revoca

1. La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all'art. 53, comma 8, del Regolamento Attuativo al Codice della Strada e previa verifica dell'avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare, con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. Per le autorizzazioni di mezzi ed impianti pubblicitari permanenti, il

Canone annuo rimane comunque dovuto ma va applicata, una riduzione commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le autorizzazioni di mezzi ed impianti pubblicitari temporanee la rinuncia non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente nel corso dell'anno a cui non abbia fatto seguito la comunicazione di rinuncia di cui al presente comma, non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell'obbligo del versamento del Canone annuo.

3. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo, ma provvedendo al parziale rimborso del Canone versato, commisurato all'effettivo periodo di esposizione dell'impianto pubblicitario. In tal caso, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 29

Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art. 54 del Regolamento Attuativo al Codice della Strada.
2. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Regolamento Attuativo al Codice della Strada.
3. Il titolare dell'autorizzazione:
 - è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese;
 - è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di Canone;
 - deve cessare la pubblicità temporanea e rimuovere i mezzi alla scadenza dell'autorizzazione, salvo le fattispecie di rinuncia e revoca disciplinate dal presente regolamento;
 - provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.
4. Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro giorni 10, salvo che il titolo non sia stato inviato al richiedente a mezzo PEC.
5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Articolo 30 **Diffusione abusiva**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero, risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

2. Sono altresì considerate abusive:

- a) le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti del Canone;
- b) le pubblicità non rimosse a seguito di denuncia di cessazione.

3. Le pubblicità abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso d'inadempienza vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il Canone e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Articolo 31 **Rimozione d'urgenza previa diffida**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento ("Occupazioni abusive e rimozione delle opere"), si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo PEC o con altre forme idonee per l'opportuna conoscenza del destinatario con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e il conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia. Decorso tale termine si procederà allo smaltimento dello stesso.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza e il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. In difetto l'occupazione del mezzo pubblicitario si considera abusiva. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso d'irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 32

Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione la contestazione della difformità ed assegna il termine di dieci giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica l'avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.
2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 33

Vigilanza

1. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato.

Articolo 34

Dichiarazione

1. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione ma a dichiarazione, le seguenti tipologie di pubblicità temporanea:
 - a) Iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
 - b) Pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili
 - c) Pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
 - d) Pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
 - e) pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;

- f) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;
 - g) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
 - h) pubblicità in forma ambulante;
 - i) volantaggio; la dichiarazione deve contenere la puntuale indicazione del numero e individuazione del personale addetto al volantaggio e i luoghi dove intende essere effettuato e deve essere previamente vistata dalla Polizia municipale. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - l) pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate;
 - m) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - n) pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l'attestazione del versamento del Canone dovuto;
 - o) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada.
2. E' altresì soggetta a dichiarazione la variazione della pubblicità, per i mezzi di cui al comma 1, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; e' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
 3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti pregressi tributari o patrimoniali. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

Articolo 35

Soggetto tenuto al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di Pinerolo dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido, con il titolare dell'autorizzazione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente Regolamento è sufficiente la dichiarazione, il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi

come soggetto autorizzato e ciò quand'anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.

3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
4. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità della autorizzazione o della concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari relativi al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex legge (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 36

Determinazione della superficie per le occupazioni

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia dell'occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana (quadrato o rettangolo) che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro. Lo spazio occupato dai tavolini, sedie e recinzioni per dehors, bar, caffè, gelaterie ecc. si determinano considerando come occupata anche l'area intermedia tra i tavolini e le sedie.
3. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare, quelle inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto e anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre, per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 37

Occupazioni con passi carrabili

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili e degli accessi a raso per i quali è stata autorizzata l'apposizione del cartello di divieto di sosta, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
2. Il Canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

Articolo 38

Attività edile

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del Canone è quella risultante dal prodotto della lunghezza per la larghezza di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Articolo 39

Criteri per la determinazione del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni di cui all'art. 1 del comma 819, lettera a) della Legge n. 160/2019, la tariffa del Canone è determinato in base alla durata, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale. La classificazione in zone d'importanza delle strade in cui insiste l'occupazione è riportata nell'allegato "A" del presente Regolamento.
2. Le tariffe del Canone, come previsto all'art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2019, devono assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente Canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. La Giunta comunale, in sede di determinazione delle tariffe del Canone relative all'anno 2021, in considerazione del vincolo di cui al comma precedente, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai soggetti tenuti al pagamento del Canone, dovrà dare continuità alle tariffe applicate per l'anno 2020 per la Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche rispetto alle quali sono ammessi scostamenti in aumento o in diminuzione non superiori al 10%. Tale principio potrà essere adottato dalla Giunta anche per la determinazione delle tariffe relative agli anni successivi.

Articolo 40

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. La disciplina per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è disciplinata dall'art. 1 comma 831 della Legge n. 160/2019 alla quale si rinvia.
2. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 41

Criteri determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone di cui all'art. 1 del comma 819, lettera b) della Legge n. 160/2019 per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, e all'importanza del territorio comunale nella quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. La classificazione in zone d'importanza delle strade in cui insiste viene diffuso il messaggio pubblicitario è riportata nell'allegato "A" del presente Regolamento.

2. Le tariffe del Canone, come previsto all'art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2019, devono assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni ed ai tributi che sono sostituiti dal presente Canone, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. La Giunta comunale, in sede di determinazione delle tariffe del Canone relative all'anno 2021, in considerazione del vincolo di cui al comma precedente, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai soggetti tenuti al pagamento del Canone, dovrà dare continuità alle tariffe applicate per l'anno 2020 per l'imposta comunale sulla pubblicità rispetto alle quali sono ammesse scostamenti in aumento o in diminuzione non superiori al 10%. Tale principio potrà essere adottato dalla Giunta anche per la determinazione delle tariffe relative agli anni successivi.
4. Nel caso in cui la faccia dell'impianto si componga di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, il Canone dovrà essere commisurato soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, il Canone andrà ragguagliato alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario.
5. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
6. Le superfici da trecento centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato mentre le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano alla metratura successiva.
7. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il Canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del Canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
8. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centri commerciali o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.
9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro senza soluzione di continuità e quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
11. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, si rinvia a quanto disposta dall'art. 1 comma 825 della Legge n. 160/2019, Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
12. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
13. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
14. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
15. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante.
16. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
17. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio individuato dalla Giunta comunale o dal Concessionario, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'art. 34 del presente Regolamento e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

Articolo 42

Tariffa annuale e tariffa giornaliera standard

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e degli articoli 39 e 41 del presente Regolamento nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima Legge nella misura vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve successive sue modificazioni per Legge nazionale. Per il Comune di Pinerolo, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di Legge è pari ad € 50,00.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e degli articoli 39 e 41 del presente Regolamento, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima Legge nella misura vigente all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve successive sue modificazioni per legge nazionale. Per il Comune di Pinerolo, in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad € 1,20.

4. Le tariffe e i coefficienti possono essere modificati per le annualità successive con la delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Articolo 43

Regole per la quantificazione del Canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni permanenti in corso dell'anno il Canone è dovuto per l'intera annualità.
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee ovvero giornaliere, il Canone è calcolato per giorno di occupazione,
3. Il Canone per la pubblicità effettuata con striscioni, che attraversano le strade, è determinato applicando la tariffa prevista per un periodo di quindici giorni, anche se di durata inferiore.
4. Il Canone in via ordinaria si determina attraverso la seguente formula: tariffa standard di legge (annua per le permanenti, giornaliera per le temporanee rapportata alla durata, commisurata alle varie riduzioni o maggiorazione applicabili) x coefficiente x superficie di occupazione e/o diffusione di mezzi pubblicitari (al netto delle riduzioni superficiali applicabili al caso di specie).

Articolo 44

Riduzioni della tariffa standard per le occupazioni

1. Tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 39 del presente Regolamento la Giunta comunale, in sede di determinazione delle tariffe del Canone, ridurrà le tariffe standard con riferimento alle seguenti fattispecie:
 - a) occupazioni permanenti con tende, fisse e retrattili, aggettanti sul suolo;
 - b) passi carrabili;
 - c) passi carrabili a raso;
 - d) passi carrabili inutilizzati;
 - e) passi carrabili dei distributori di carburante;
 - f) occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - g) occupazioni inerenti i dehor;
 - h) occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - i) occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;
 - j) occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - k) occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali; sportive;
 - l) occupazioni giornaliere fino a 12 ore;
 - m) occupazioni di durata superiore a 15 giorni e fino a 30 giorni;
 - n) occupazioni di durata oltre i 30 giorni.

Articolo 45

Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

Tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41 del presente Regolamento la Giunta comunale, in sede di determinazione delle tariffe del Canone, ridurrà le tariffe standard con riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente, la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) pubblicità relativa a spettacoli viaggianti, di beneficenza, festeggiamenti patriottici e religiosi;
- c) pubblicità di altri enti pubblici territoriali.

Articolo 46

Esenzioni

1. Oltre l'esenzioni previste dall'art. 1 comma 833 della Legge n. 160/2019, sono esenti dal Canone:
 - a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Si considerano, inoltre, insegne d'esercizio:
 - le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste"), purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del Canone sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi reclamizzati.
 - l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili;
 - le insegne recanti il logo delle società petrolifere finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
 - b) le occupazioni con elementi di arredo urbano sino a 2 mq;
 - c) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari per le manifestazioni e iniziative organizzate con il patrocinio del Comune, solo ed unicamente a fini benefici e senza scopo di lucro, da parte dei soggetti beneficiari individuati dal vigente "*Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e altri benefici economici*";
 - d) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari per le manifestazioni e iniziative organizzate da soggetti terzi sulla base di specifiche convenzioni o protocolli d'intesa stipulati con il Comune di Pinerolo;
 - e) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari per le feste di quartiere o di frazione, con esclusione di quelle relative ad attrazioni, spettacoli viaggianti e vendita;
 - f) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari per le manifestazioni e iniziative organizzate dal Comune in modo diretto o mediante affidamento a terzi;
 - g) le occupazioni riferite a partiti politici sino ad una metratura di 10 mq;
 - h) le occupazioni da parte delle vetture destinate a trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnate;
 - i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, servizi di autonoleggio con conducente);
 - j) le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessario per il compimento di tali lavori appaltati. I tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all'esercizio dell'attività edilizia sono quelli assegnati all'appaltatore per l'esercizio delle opere commissionategli;
 - k) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché di superficie non superiore a mq. 0,25;

- l) le insegne e le scritte di carattere storico (precedenti al 1920), qualora indichino esercizi o attività non più in funzione ed il cui mantenimento sia richiesto dal Comune per ragioni di salvaguardia architettonica o ambientale;
 - m) le rappresentazioni pittoriche o scultoree, prive di scritte di dimensioni minori di m. 1x1x1;
 - n) I soggetti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, nelle sezioni a) "Organizzazione di volontariato e b) Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 46 comma 1 del D.lgs. n° 117 del 3/7/2017. Alle domande di occupazione suolo pubblico successive alla prima, dovrà essere allegata autocertificazione circa il permanere delle condizioni precedentemente dichiarate, sottoscritta dal Rappresentante Legale del soggetto richiedente. L'esenzione è concedibile sino ad una superficie di mq. 20,00. L'esenzione è concedibile per un totale annuo di giorni 12. Qualora siano richieste superiori o periodi più lunghi occorrerà provvedere tramite delibera della giunta comunale".
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.45 del presente Regolamento, non sono soggette al Canone le occupazioni del suolo che, in relazione alla medesima superficie di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
 3. Non sono soggette al Canone l'esposizione di mezzi pubblicitari le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
 4. Il Canone è altresì dovuto nei casi di transennamento di suolo pubblico disposto a seguito di ordinanza sindacale per motivi di incolumità pubblica, da parte del soggetto destinatario del provvedimento, a decorrere dal 31 giorno successivo alla sua notifica.

Articolo 47

Esenzioni e riduzioni particolari

1. Nell'area definita A.2.1. (centro storico) dal vigente Piano Regolatore sono esenti dal Canone le seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni temporanee necessarie per la posa dei ponteggi e per l'esecuzione di lavori, su tutta l'estensione delle facciate oggetto d'intervento e per una profondità di m. 1,50 fino ad un massimo di 60 giorni per lavori, su edifici esistenti, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (di tipo A o di tipo B, con l'esclusione delle demolizioni e ricostruzioni degli edifici), conformi alle tipologie ed ai materiali tradizionali, così come definiti dalle norme di attuazione del P.P. a condizione che, contemporaneamente all'intervento principale vengano realizzate le tinteggiature di tutte le facciate;
 - b) occupazioni temporanee o permanenti effettuate da commercianti, pubblici esercenti, artigiani e residenti con posa di vasi di piante e fiori, panchine ed altri oggetti di arredo urbano purché non intralcino la libera circolazione di pedoni e di mezzi e purché conformi alle tipologie adottate per l'arredo urbano da parte dell'amministrazione comunale;
 - c) nel centro storico (area A2.1 del P.R.G.C. vigente, limitatamente alle zone pedonali e zone a traffico limitato) l'importo del Canone, per le occupazioni di suolo pubblico con dehor, tavoli e sedie conformi alle norme presenti nel Regolamento Edilizio, è ridotto del 50% purché gli esercenti si impegnino almeno tre sere alla settimana all'apertura fino alle ore 24. Alle stesse condizioni di apertura, in tutte le altre zone, non comprese nell'area A 2.1 pedonale ed a traffico limitato, si applica la riduzione del 20% del Canone.

Articolo 48

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni di suolo e le esposizioni di mezzi pubblicitari permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica

soluzione prima del rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone per le occupazioni permanenti va corrisposto, in autoliquidazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento.

2. Per le occupazioni di suolo e l'esposizione di mezzi pubblicitari temporanei, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della autorizzazione.
3. Il Canone annuo permanente relativo a ciascuna concessione/autorizzazione o dichiarazione per le occupazioni di cui all'art. 1 comma 819 della Legge n. 160/2019:
 - se inerente alle occupazioni per un ammontare superiore ad € 250,00 può essere corrisposto in n 4 rate di pari importo e senza applicazione di interessi, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e preclude il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di occupazione suolo pubblico;
 - se inerente alla diffusione di messaggi pubblicitari per un ammontare superiore ad € 1500,00 può essere corrisposto in n 4 rate di pari importo e senza applicazione di interessi, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e precludere il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di diffusione di messaggio pubblicitario.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 835, della Legge n. 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il versamento del Canone si considera regolarmente eseguito, senza incorrere nell'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 67 - comma 2, se effettuato entro il 15° giorno dal termine di pagamento con applicazione della maggiorazione del 10%, oppure se effettuato dal 16° ed entro il 30° giorno dal termine di pagamento con applicazione della maggiorazione del 20%.

Articolo 49

Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle successive disposizione regolamentari, di manifesti relativi a messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La tipologia, la destinazione, le caratteristiche tecniche, la disciplina generale d'inserimento e le relative limitazioni, sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli Impianti.

3. Gli impianti a ciò adibiti, esistenti ed accertati sul territorio comunale così come indicato nel vigente Piano Generale degli Impianti, corrispondono ad una superficie espositiva complessiva di 1248,10 mq e rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati.
4. L'Amministrazione comunale può affidare a terzi il servizio di pubblica affissione e defissione di manifesti sugli impianti comunali. Il Comune si riserva il controllo del Canone versato e delle corrette modalità di svolgimento dell'attività affidata, nonché il controllo della tempestività e regolare affissione dei manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.

Articolo 50

Affissioni- prenotazioni- registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Comunale individuata con deliberazione della Giunta Comunale o al Concessionario del servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del Canone, con allegato il bozzetto del manifesto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 51

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. Eventuali strisce da apporsi sui manifesti sono da considerarsi come quantità numerica aggiuntiva.
2. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Comunale o al Concessionario a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio, salvo esigenze particolari dell'Ufficio.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente art. 50.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio Comunale o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate, con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio Comunale o il Concessionario provvede a darne tempestivamente comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'Ufficio Comunale o al Concessionario del servizio entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio Tributi provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del

committente presso l'Ufficio Comunale o il Concessionario per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

8. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti non consenta l'affissione del numero di manifesti pervenuti o per un periodo inferiore a quello richiesto, l'Ufficio Comunale o il Concessionario del servizio provvede ad avvertire il committente. Se entro 5 giorni dalla comunicazione la commissione non viene annullata, l'Ufficio Comunale o il Concessionario del servizio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente del Canone eccedente. I manifesti non affissi restano a disposizione del committente presso l'Ufficio Comunale o il Concessionario per 30 giorni, scaduti i quali saranno smaltiti, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso parziale o totale del Canone per le affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'Ufficio Comunale o il Concessionario ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.
9. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto.
10. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.
11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno smaltiti senz'altro avviso.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% della tariffa, con un minimo di diritto d'urgenza di € 26,00.
13. Nell'Ufficio Comunale competente o presso il Concessionario devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - le tariffe del Canone;
 - l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 52

Determinazione della tariffa del Canone per le pubbliche affissioni

1. Il Canone per le pubbliche affissioni è dovuto da coloro che richiedono il servizio ed in solido con coloro nel cui interesse il servizio è richiesto e la tariffa è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorata del 100 per cento.

4. Il pagamento del Canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento; in difetto di versamento non si darà seguito alla commissione.
5. Tutte le maggiorazioni si applicano sulla tariffa standard e sono cumulabili.
6. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni, è determinata dalla Giunta comunale, applicando un coefficiente alla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della Legge n. 160/2019 per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione,
7. La misura del Canone da applicare alle pubbliche affissioni, per fogli di formato multiplo di 70 x 100 è pari al Canone di cui al punto precedente incrementato proporzionalmente,
8. Per ogni periodo di esposizione successivo ai 10 giorni e per frazione di 5 giorni la tariffa da applicare alle pubbliche affissioni è maggiorato del 30%,
9. Il Canone è maggiorato del 150 per cento se l'affissione è effettuata in una strada appartenente alla 1° Categoria così come individuato nell'allegato "A" del presente Regolamento.
10. Per le pubbliche affissioni il versamento del Canone deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 53

Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti e le locandine di cui alle lettere a), b), c), e d) non potranno fruire della riduzione della tariffa qualora contengano sponsorizzazioni commerciali in una superficie superiore a 300 centimetri quadrati o vengano affissi abusivamente.
3. Sono esenti dal Canone relativo alle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Provincie e città metropolitane in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.
4. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni proprie che il Comune esercita secondo le Leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del d.lgs. 267/2000.
 5. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
 6. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
 7. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

TITOLO QUINTO – DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE

Articolo 54

Presupposto del Canone

1. Il Canone Mercatale è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati.
2. Il Canone mercatale si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 55

Soggetto passivo

1. Il Canone Mercatale è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Sono legittimati alla presentazione della domanda di concessione i soli titolari dell'autorizzazione commerciale, con esclusione delle fattispecie di affitto e comodato di ramo d'azienda.

Articolo 56

Rilascio della concessione e versamento del Canone

1. Per il rilascio degli atti di concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al relativo Regolamento comunale del Commercio su Aree Pubbliche ed alla normativa di settore vigente.

2. Il pagamento del Canone Mercatale è effettuato unicamente a mezzo della piattaforma di cui all'art.5 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o alle altre modalità previste dal medesimo Codice.
3. Il pagamento del Canone Mercatale e della TOSAP pregressa nei limiti delle annualità ancora esigibili, costituisce condizione per il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico.
4. Il subingresso nella concessione è ammesso solo a seguito di cessione dell'azienda commerciale. Fino al perfezionamento dell'atto di sub ingresso, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche al pagamento del Canone Mercatale relativo all'intero anno in cui avviene il subentro. In ogni caso, non si effettuano rimborsi per le frazioni d'anno non godute.
5. Nel caso di assegnatari giornalieri di posteggio, cd. "spuntisti" il pagamento del Canone Mercatale dovuto è condizione necessaria per l'occupazione del posteggio assegnato al momento della spunta.

Articolo 57

Tariffa giornaliera standard

5. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 843 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, è quella indicata al comma 842 della medesima Legge nella misura vigente all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve successive sue modificazioni per legge nazionale. Per il Comune di Pinerolo, in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad € 1,20.

Articolo 58

Criteri per la determinazione della tariffa

1. Con la delibera di Giunta Comunale di fissazione della tariffa del Canone Mercatale, è determinato un coefficiente definito "Coefficiente per l'occupazione per l'area mercatale" al fine di determinare una tariffa oraria da applicare fino a nove ore di occupazione ed una tariffa giornaliera per occupazioni di durata superiore. Al fine della determinazione del Coefficiente si dovrà tenere conto della tipologia e della finalità dell'occupazione posta in essere.

Articolo 59

Regole per la determinazione del Canone

1. La tariffa del Canone Mercatale è determinata applicando la seguente formula: tariffa standard di legge x Coefficiente per l'occupazione per l'area mercatale x ore di occupazione x superficie.
2. La tariffa standard, prevista dalla normativa vigente, può essere variata dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento della tariffa stessa.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore.
4. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo minimo di 6 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
5. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. In caso di mancata deliberazione, s'intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

6. Con riferimento a particolari situazioni quali il verificarsi di un'emergenza sanitaria comprovata da provvedimenti dell'autorità competente ovvero particolari ragioni di pubblico interesse quali la promozione del territorio, la Giunta comunale può deliberare riduzioni/esenzioni di pagamento del presente Canone.

Articolo 60

Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Articolo 61

Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge n. 160/2019, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 40 per cento del Canone dovuto, tale riduzione non si applica nel caso degli operatori alla spunta, cd. "*spuntisti*", nel cui caso le superfici di occupazione possono essere calcolate per scaglioni.

Articolo 62

Termini e modalità di pagamento del Canone

1. Il pagamento del Canone Mercatale è condizione per il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione. E' negata la concessione nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con il pagamento del Canone Mercatale per qualsiasi annualità e per qualsiasi occupazione. L'interessato può sanare la propria posizione versando il dovuto entro 15 giorni dal momento della presentazione della domanda di concessione/autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che sia avvenuta la suddetta regolarizzazione, l'istanza viene rigettata.
2. Per quanto attiene la disciplina delle scadenze e modalità di versamento, si rinvia al Titolo SESTO del presente Regolamento.
3. Il Comune trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del Canone Mercatale dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente o ricorrente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del Canone entro la scadenza prevista dal presente Regolamento.

Articolo 63

Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
 - che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo Canone.
2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.

3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.
4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al Canone Mercatale, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliero le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 64

Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del Canone dovuto per l'occupazione.
4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

TITOLO SESTO: ACCERTAMENTO, INDENNITÀ, SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 65

Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, incaricato con deliberazione della Giunta comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento e riscossione e rimborso del Canone.
2. In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore o altro soggetto dal medesimo Concessionario indicato al Comune.

Articolo 66

Accertamento

1. Il Comune, in proprio tramite l'Ufficio competente, ovvero tramite il Concessionario in caso di affidamento dell'entrata, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero del Canone non versato integralmente o parzialmente alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell'art.1 della Legge n. 160/2019..
2. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di Canone, sanzioni, indennità e interessi, risulti inferiore a euro 30,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del Canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
3. L'Ufficio comunale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può provvedere alla ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni di Legge.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni di Legge.

Articolo 67

Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge n. 160/2019, e precisamente:
 - i) un'indennità pari al Canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - j) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che saranno irrogate dalla Polizia Municipale.
2. Per le occupazioni o diffusioni pubblicitarie ritualmente e validamente autorizzate la sanzione per omesso, parziale, ritardato pagamento del Canone dovuto è pari al 100% delle somme dovute e non versate.

Articolo 68

Riscossione coattiva

1. L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

Articolo 69

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune deve evadere le suddette richieste entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 70

Interessi sugli accertamenti

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di tre punti percentuale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del Canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del Canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 71

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 72

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Qualora alla data di entrata in vigore del Canone in base alla normativa nazionale non fossero state deliberate le Tariffe, il pagamento del Canone avverrà in via provvisoria tenuto conto delle tariffe per le tipologie di occupazioni e forme di pubblicità deliberate per l'anno 2020, salvo conguaglio che avverrà d'ufficio e con formale comunicazione di invito alla regolarizzazione da notificare al concessionario e/o al soggetto autorizzato. Nel caso di conguaglio a favore del soggetto obbligato al Canone, le maggiori somme sono considerate in acconto per le ulteriori somme dovute a titolo di Canone, salvo espressa richiesta di rimborso. L'invito alla regolarizzazione è competenza dell'Ufficio comunale preposto al controllo del versamento del Canone

Allegato A

CORSO	CATEGORIA
DELLA COSTITUZIONE	1°
ERNESTO BOSIO	1°
PIAVE	1°
PORPORATO	1°
TORINO	1°
GIARDINO	CATEGORIA
DELLA BOSSOLA	2°
LARGO	CATEGORIA
ANDRADE	2°
ANTONIO OPESSI	2°
STAFFETTE PARTIGIANE	2°
PARCO	CATEGORIA
DELLA PACE	2°
DELLE VALLI	2°
PIAZZA	CATEGORIA
ALBERTO BANFI	1°
ALDO MORO	2°
AVIS	2°
CAMILLO CAVOUR	1°
DON LORENZO MILANI	2°
EUROPA	2°
FORO BOARIO	2°
GIACOMO MATTEOTTI	1°
GIOVANNI CARENA	2°
GIUSEPPE GARIBALDI	1°
GIUSEPPE VERDI	1°

GUGLIELMO MARCONI	1°
IRENA SENDLER	2°
LIDIA POET	2°
LUIGI BARBIERI	1°
LUIGI FACTA	1°
LUIGI TEGAS	1°
OLIMPICA	2°
PIETRO PLOTO	2°
ROMA	1°
SABIN	2°
SAN DONATO	2°
SANTA CROCE	1°
SISTO FRAIRIA	2°
SOLFERINO	1°
TERESIO GUGLIEMONE	2°
TERZO REGGIMENTO ALPINI	1°
VITTORIO VENETO	1°
VOLONTARI DELLA LIBERTA'	1°
PIAZZALE	CATEGORIA
BATTAGLIONE ALPINI SUSÀ	2°
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	2°
LEVI PRIMO	2°
SAN MAURIZIO	2°
VECCHIO DISTRETTO	2°
SALITA	CATEGORIA
DELLA BRECCIA	2°
SOTTOPASSO	CATEGORIA
DEI ROCHIS	2°
DELLA FERROVIA OLIMPICA	2°
DELLA PIAZZA OLIMPICA	2°

STRADA	CATEGORIA
AL COLLETO	2°
CASE BIANCHE	2°
DEI MURISSET	2°
DEI PAGLIERI	2°
DEI RIVETTI	2°
DEL BELVEDERE	2°
DEL GALOPPATOIO	2°
DEL SANTISSIMO SUDARIO	2°
DELLE CASCINE	2°
DELLE MOLLERE	2°
DELLE VIGNE	2°
DI PASCARETTO	2°
FRATELLI AGLIODO	2°
MOTTA RASINI	2°
PROVINCIALE 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA	2°
REGIONALE 23 DEL COLLE DI SESTRIERE	2°
REGIONALE 23 DEL COLLE DI SESTRIERE (VARIANTE DI PORTE)	2°
SAN BERNARDO	2°
SAN MARCO	2°
SAN MARTINO	2°
SAN MATTEO	2°
SAN PIETRO AL PONTE	2°
SANTA CATERINA	2°
SANTA LUCIA	2°
SANT'ANTONIIO	2°
SCALENGHE	2°
SERENA	2°
STATALE 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA	2°

VECCHIA DI PISCINA	2°
STRADALE	CATEGORIA
BAUDENASCA	2°
CARMAGNOLA	1°
FENESTRELLE	1°
ORBASSANO	1°
POIRINO	1°
SAN SECONDO	2°
VIA	CATEGORIA
25 APRILE	2°
ACHILLE GRANDI	2°
ACHILLE MIDANA	2°
ADELAIDE DI TORINO	2°
ADOLFO SERAFINO	2°
AI LOSANI	2°
AL CASTELLO	2°
ALBERTO PITTAVINO	1°
ALCIDE DE GASPERI	1°
ALESSANDRO GROSSO CAMPANA	2°
ALESSANDRO MANZONI	2°
ALFIERI	2°
ALLA STAZIONE	2°
ALLIAUDI CAMILLO	1°
ANTICA DI SUSA	2°
ANTONIO GRAMSCI	1°
ANTONIO RASMINI	2°
ANTONIO TOULEONGEON	2°
ARCHIBUGIERI DI SAN GIORGIO	2°
ARMANDO DIAZ	2°
ARSENALE	1°
ARTURO TOSCANINI	2°

ASIAGO	2°
ASSIETTA	1°
ASVISIO	2°
ATTILIO MARRO	1°
AURORA	2°
BADEN POWELL	2°
BEATA MARGHERITA D'ACAJA	2°
BEISONE	2°
BENEDETTO CROCE	2°
BERTAIRONE	2°
BESUCCO	2°
BOGLIETTE	2°
BRIGATA CAGLIARI	2°
BROGLIA	2°
BRUNETTA D'USSEAUX	1°
BRUNO BUOZZI	2°
BRUNO LANTERI	2°
CACHERANO DI BRICHERASIO	2°
CADUTI DI NASSIRYA	2°
CARDONATA	2°
CARLO ALBERTO	1°
CARLO BORRA	2°
CARLO BUFFA PERRERO	2°
CARLO CATTANEO	2°
CARLO DEMO	2°
CARLO MERLO	1°
CASCINA VASTAMEGLIO	1°
CASTAGNERO	2°
CERNAIA	1°
CESARE BATTISTI	1°
CHISONE	2°
CITTA' DI ALBA	2°

CITTA' DI BELOIT	2°
CITTA' DI DERVENTA	2°
CITTA' DI GAP	2°
CITTA' DI SAN FRANCISCO	2°
CITTA' DI TRAUNSTEIN	2°
CLEMENTE LEQUIO	1°
CONVENTO DI SAN FRANCESCO	2°
COSIMO BERTACCHI	1°
COSTAGRANDE	2°
COTTOLENGO	2°
DANTE ALIGHIERI	2°
DEI MILLE	1°
DEI MINATORI	2°
DEI ROCHIS	2°
DEL BATTITORE	2°
DEL DUOMO	2°
DEL GIBUTI	2°
DEL PINO	2°
DEL VALENTINO	2°
DELLA CARDERIA	2°
DELLA CITTADELLA	2°
DELLA PARROCCHIALE	2°
DELL'ACQUEDOTTO	2°
DELLE BRAIDE	2°
DELLE CARTIERE	2°
DELLE MASCHE	2°
DELLE ROSE	1°
DELLE SCUOLE	2°
DELL'ISOLANTITE	2°
DOMENICO CARUTTI	2°
DOMENICO SCHIERANO	2°
DON GIOVANNI BOSCO	2°

DON GIUSEPPE FALCO	2°
DUCA D'AOSTA	2°
DUCA DEGLI ABRUZZI	2°
EDLWEISS	1°
EDMONDO DE AMICIS	2°
EDOARDO AGNELLI	2°
EDOARDO CALOSSO	2°
ENRICO CRAVERO	1°
ENRICO FERMI	1°
ERCOLE RIDONI	2°
ERNESTO BERTEA	2°
ETTORE BIGNONE	2°
ETTORE MAY	2°
ETTORE STAMPINI	2°
EUGENIO JUVENAL	2°
FEDERICO CAPRILLI	2°
FERDINANDO MAFFEI DI BOGLIO	2°
FERRUCCIO PARRI	2°
FILIPPO JUVARRA	2°
FILIPPO SEVES	2°
FILIPPO TURATI	1°
FIUME	1°
FONTANINI	2°
FORNACI	2°
FRANCESCO GIACOMO BONA	2°
FRANCESCO PINARDI	2°
FRANCESCO RAVIOLO	2°
FRANCESCO PETRARCA	2°
FRANCO LOSANO	2°
FRANCO TROMBOTTO	2°
FRATELLI BANDIERA	2°
FRATELLI CAFFARO	2°

FRATELLI GIULIANO	2°
FRATELLI ROSSELLI	1°
FUCINA	2°
GALILEO GALILEI	2°
GERBIDO	2°
GERMANASCA	2°
GIACOMO PUCCINI	2°
GIANNI ADRIANO E LIVIO	2°
GIOACCHINO ROSSINI	2°
GIORGIO DAVICO	2°
GIORGIO DES GENEYS	1°
GIOSUE' CARDUCCI	2°
GIOVANNI AMENDOLA	2°
GIOVANNI AMPARORE	2°
GIOVANNI BARRA	2°
GIOVANNI BATTISTA D'ORLIE	2°
GIOVAN BATTISTA ROSSI	1°
GIOVANNI CANAVESIO	2°
GIOVANNI PASCOLI	2°
GIOVANNI PRIOLO	2°
GIOVANNI RIBET	2°
GIULIA MOLINO COLOMBINI	2°
GIULIO MAFFEI	2°
GIULIO MARTINAT	2°
GIUSEPPE BESSONE	2°
GIUSEPPE BRIGNOE	1°
GIUSEPPE CHIAPPERO	1°
GIUSEPPE DI VITTORIO	1°
GIUSEPPE MAZZINI	2°
GIUSEPPE PALLADIO	2°
GIUSTETTO	1°
GOITO	2°

GORIZIA	2°
GUGLELMO MOFFA DI LISIO	2°
GUGLIELMO OBERDAN	1°
IGNAZIO RE	2°
IGNAZIO PORRO	2°
ISONZO	2°
JACOBINO LONGO	2°
JACOPO BERNARDI	2°
JACOTTINO DE RUBEIS	2°
LEVANTE	2°
LUIGI EINAUDI	2°
LUIGI LUCIANO	2°
LUIGI SAPELLI	2°
LUIGI TESSORE	2°
LUIGI VALMAGGI	2°
MACELLO	2°
MADONNINA	2°
MADRETERESA DI CALCUTTA	2°
MAESTRA DI BAUDENASCA	2°
MAESTRA DI RIVA	2°
MARIO BASSINO	2°
MARIO FARAONI	2°
MARTIRI DEL VENTUNO	2°
MASSIMO D'AZEGLIO	2°
MASSIMO PIATTI	1°
MATTEO BANDELLO	2°
MICHELE BARETTA	2°
MICHELE BRAVO	1°
MICHELE BUNIVA	1°
MOIRANO	1°
MOLINO DELLE LIME	2°
MOLINO FOSSAT	2°

MONTE ALBERGIAN	2°
MONTE CRISTALLIERA	2°
MONTE FREIDOUR	2°
MONTE GHINIVERT	2°
MONE GRANERO	2°
MONTE GRAPPA	1°
MONTE OLIVETTO	2°
MONTE ORSIERA	2°
MONTE TRE DENTI	2°
MONTEBELLO	1°
MONVISO	2°
MOTTA SANCTUS E RUBIENE	2°
NAZARIO SAURO	2°
NAZIONALE	1°
NINO COSTA	2°
NOEMI GABRIELLI	2°
NOVAREA	2°
OGNIBENE SCOLA	2°
ORTENSIA DI PIOSSASCO	2°
PALESTRO	1°
PAOLO BOSELLI	2°
PAPA GIOVANNI XXIII	2°
PASUBIO	2°
PENAROLO DE MONTEVIDEO	2°
PIETRO CHIAMPO	1°
PIETRO DE BERNARD	2°
PIETRO FERRUA	2°
PIETRO GEYMET	1°
PIETRO GOBETTI	2°
PIETRO POCCARDI	2°
PIETRO REGIS	2°
PIETRO SAIBANTE	2°

PIETRO SANTINI	2°
PODGORA	2°
PRINCIPI D'ACAJA	2°
RAMPINI	2°
RICCARDO GATTO	2°
RISAGLIARDO	2°
RISSO	2°
ROBERTO INCERTI	2°
ROCCHIETTA	2°
RODI	2°
ROMUALDO GIANI	2°
RUBEO	2°
SABOTINO	2°
SALERA	2°
SALUZZO	1°
SAN FRANCECO DA PAOLA	2°
SAN GIOVANNI	2°
SAN GIUSEPPE	2°
SAN LAZZARO	2°
SAN LUCA	2°
SAN MICHELE	2°
SAN PIETRO VAL LEMINA	2°
SANTA MARIA	2°
SANT'AGOSTINO	2°
SANT'ISIDORO	2°
SANTORRE DI SANTAROSA	2°
SANZIO RAFFAELLO	2°
SAVOIA	2°
SECONDO BALZETTO	2°
SILVIO PELLICO	2°
SOMMEILLER	2°
STEFANO CAMBIANO	1°

STEFANO FER	2°
TABONA	2°
TIRO A SEGNO	2°
TORRENTE LEMINA	2°
TRENTO	2°
TRIESTE	1°
UGO MARINO	2°
UMBERTO CAGNI	2°
UMBERTO GROSSO	2°
VALPELLICE	2°
VANDALINO	2°
VECCHIA DI BURIASCO	2°
VECELLIO TIZIANO	2°
VESCOVADO	2°
VIGONE	1°
VILLAGGIO DEI FIORI	2°
VILLAGGIO DEL SOLE	2°
VILLAGGIO SAN GIACOMO	2°
VINCENZO GIOBERTI	2°
VIRGINIO	1°
VIALE	CATEGORIA
17 FEBBRAIO 1848	2°
ALPI COZIE	2°
CASTELFIDARDO	1°
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	1°
CAVALIERI D'ITALIA	1°
DELLA PORPORATA	2°
DELLA REPUBBLICA	2°
DELLA RIMEMBRANZA	2°
DELL'ABAZIA	2°
DON GIOVANNI MINZONI	2°

FERDINANDO GABOTTO	2°
GIOVANNI GIOLITTI	1°
GIOVANNI TOSEL	2°
GRANDE TORINO	2°
JHON FITZGERALD KENNEDY	2°
PIAZZA D'ARMI	1°
PRIMO MAGGIO	2°
SAVORGNAN D'OSOPPO VOLCHI	2°
TERENZIO MAMIANI	1°
VITTORIO EMANUELE II	1°
VICOLO	CATEGORIA
BALDASSARRE BERNEZZO	2°
BERSATORE	2°
DELLE CARCERI	1°
FRATELLI POLLIOTTI	2°
GIOVANNI PARIS	2°
LUDOVICO SCOZIA	2°
MADONNA DELLE GRAZIE	2°
MASCHERA DI FERRO	2°
PAOLO BARONE	2°
SEBASTIANO GIRAUD	1°
SOCIETA' OPERAIA	2°
TERMINE	2°
ZONA	CATEGORIA
TALUCCO ALTO	2°
TALUCCO BASSO	2°

Allegato “B”

Piano Generale degli Impianti di pubblicità

ART. A ZONE OMOGENEE

1 Al fine di disciplinare la pubblicità, il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee, delimitate nella cartina e nell’elenco riportati di seguito. Le zone indicate con le lettere coincidono con quelle del Piano Regolatore vigente.

a) Centro Storico Medievale

b) Sottoportici

Sono compresi tutti gli spazi sotto i portici e/o le arcate pubbliche o asservite a pubblico passaggio. Si rimanda all’articolo specifico del regolamento igienico edilizio.

c) Zona o Fabbricato di pregio

Sono comprese tutte le zone A (Centro Storico, escluse le aree indicate in cartina), NF (Nuclei Frazionali), NR (Nuclei Rurali), VP (Verde Privato) e Z (cascine di pregio).

Sono compresi tutti i fabbricati soggetti al vincolo della Legge 1089/1939 indicati in nero sulla tavola del P.R.G.C. ed i fabbricati soggetti al vincolo dell’art. 24 della L.R. 56/1977 indicati a tratteggio sulla tavola del P.R.G.C.

d) Periferia di pregio

Sono comprese le zone CP1 (Serena), CP2 (Tabona), CP3 (Abbadia), CP4 (via Carmagnola), CP5 (Serena), CP6 (via Martiri del XXI), DE3.1 (Porporata), F3 (San Lazzaro), via Saluzzo, via Giustetto, via Carmagnola, via Martiri del XXI, via Traunstein, via Orbassano, via Fogliette.

e) Ingressi in Città

Le aree comprese nelle sedi e nelle fasce di rispetto delle seguenti vie, su entrambi i lati:

- via Maestra di Riva;
- Corso Torino;
- SS. 23;
- SS. 589;

f) Campagna di pregio

Sono comprese la zona PP1 (collina), tutte le zone VN (Verde Naturale), tutte le zone VP (Verde Privato), le zone F1 (Parco Chisone), F2 (boschi dell'Imopero e M. Muretto), F7 (discarica del Torrione), F8 (Scuola Nazionale di Equitazione), F10 (Parco Villa), F12 (Piazza d'Armi).

g) Altre zone

Le rimanenti zone del territorio comunale non menzionate ai punti precedenti.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Al fine di definire le modalità di collocazione sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

INSEGNE DI ESERCIZIO: definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si fa riferimento o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce diretta che indiretta; nei casi di insegna con fari/faretti, la stessa deve essere esclusivamente illuminata dall'alto verso il basso in modo da garantire l'orientazione del fascio di luce verso il basso, non oltre i 60 gradi dalla verticale; ai fini dell'applicazione di questo regolamento, le insegne si suddividono ulteriormente in:

1) CASSONETTO BIFACCIALE

Dotati di illuminazione interna o meno, proibiti su tutto il territorio comunale con qualsiasi tipo di sostegno (a bandiera, a cavalletto, a gamba singola, ecc.), con le deroghe di cui al punto 7.

2) CASSONETTO LUMINOSO

Di qualsiasi forma purché appoggiato a parete. Sono vietati i cassonetti eccedenti le dimensioni di ogni singola vetrina.

3) CAVALLETTO

Sono assimilabili a questo tipo di insegna i leggii.

4) FERRO BATTUTO

Sia bidimensionale che tridimensionale; ammessi oltre al ferro, tutti i materiali similari.

5) LAMIERA STORICA

Insegne di carattere tradizionale tipiche di fine '800, inizio '900, fino al 1920 ed eventuali riedizioni filologiche. Qualora indichino esercizi o attività non più in funzione, queste insegne non sono soggette al pagamento della tassa di pubblicità. Sono assimilate a questo tipo le scritte murali di origine storica a carattere commerciale che sono ammesse ancorché vietate dal regolamento della pubblicità.

Sono ammesse insegne anche a bandiera purché con dimensioni non superiori a mt. 1 x 1.

6) LETTERE SCATOLATE

Sia a parete che a bandiera

7) MONOPOLIO

Sali e tabacchi e assimilabili: croce di farmacia, lotto, totocalcio, marchio carburanti, consentiti in deroga al punto 1 purché di spessore limitato, ancorché a cassonetto ed a bandiera.

8) NEON

Insegna realizzata con illuminazione a filamento luminoso.

9) NEON AMBIENTALE

Come al punto 8 ma appositamente studiato con supporti trasparenti, fili e cassette accessorie a scomparsa, in modo da consentirne l'installazione in ambienti di pregio.

10) NEON RIGATO

Come voce 8 ma a filamenti paralleli, verniciati o meno.

11) OGGETTUALE

Ove sia prevalente la rappresentazione figurativa (pittorica o scultorea) dell'oggetto reclamizzato (per esempio pollo per pollivendolo, materasso per materassaio), mentre la scritta occupi una parte secondaria. Non rientrano in questa categoria gli oggetti di dimensioni maggiori di mt. 1 x 1 x 1, o di materiale non tradizionale (diversi dal ferro, legno, ceramica), che rientrano nella categoria "ALTRO".

12) PAESISTICA

Insegna a lettere staccate luminose o meno, dotata di supporto e/o fondale vegetale, appositamente studiata per un inserimento ambientale ottimale.

13) PANNELLO ELETTRONICO

A diodi luminosi, a cristalli liquidi, a lampadine, mega-schermi TV. ecc. Il 20% almeno del tempo della pubblicità va riservato ad informazioni di interesse pubblico. La localizzazione e le modalità di convenzionamento per lo spazio pubblicitario pubblico devono essere oggetto di deliberazione della Giunta Comunale.

14) PANNELLO LUMINOSO

Dotato di illuminazione esterna, o interna se incassato a filo muratura e/o serramento. Se l'illuminazione è interna ed il pannello è incassato, vedasi "CASSONETTO". In zona o fabbricato di pregio sono vietati i fondi chiari diversi dal colore principale di facciata, o sgargianti nonché i pannelli eccedenti le dimensioni di ogni singola vetrina.

15) PANNELLO MOBILE

A prismi rotanti, a telo rotante, a bande mobili, ecc. Almeno il 20% dello spazio pubblicitario va riservato ad informazioni di interesse pubblico. La localizzazione e le modalità di convenzionamento per lo spazio pubblicitario pubblico devono essere oggetto di deliberazione della Giunta Comunale.

16) PANNELLO OPACO

Sono escluse da questa tipologia le lamiere storiche. In zona o fabbricato di pregio valgono le limitazioni del cassonetto luminoso.

17) SCRITTA MURARIA

Vedasi voce 5.

18) STENDARDO

Mantovana, bandiera, drappo, pavese (in materiale leggero, tipo stoffa, non rigido, né lucido, può essere teso da funi. Non ammesso a bandiera nel “Centro Storico Medievale”, nei “Sottoportici” ed in “Zona o Fabbricato di pregio” se di dimensioni superiori a mt. 1 x 1).

19) STRISCIONE A PARETE

In materiale leggero, tipo stoffa, non rigido, né lucido, può essere teso da funi. deve essere completamente appoggiato a parete piena.

20) TARGA

Dedicata alla segnalazione di uffici e studi professionali, di dimensioni massime di cm. 30 x 40, da installare, con materiali, colori e dimensioni coordinate, e soggetto ad approvazione condominiale, nel centro storico e nelle zone o fabbricati di pregio deve essere in ottone, bronzo o rame.

21) TARGHETTA

Tipo citofono o comunque di dimensioni inferiori a cmq. 300, non soggetta né ad autorizzazione né a tassa sulla pubblicità, nel “Centro Storico Medievale”, nei “Sottoportici” e nelle “Zone o fabbricati di pregio”, deve essere in ottone, bronzo o rame.

22) TENDA

I colori e le forme vanno comunque coordinati con progetto unitario condominiale. Nel “Centro storico medievale” sono vietate le scritte sulle tende.

23) VETRINA

Definizione: di dimensioni superiori a mq. 1 ed incassata o semi-incassata con sporgenza limitata non superiore a quelle esistenti.

Limitazioni: sono ammesse ovunque se contenute all'interno di aperture preesistenti o comunque in corrispondenza delle bucatore di facciata sotto/sovrastanti. Altre posizioni sono consentite solo in concomitanza di interventi di ristrutturazione edilizia o di tipi di intervento superiori, sempre che ammessi. Il vetro in ogni caso non deve essere rifrangente. E' consentito il collocamento di vetrine nella sola facciata interna dei pilastri dei portici del centro storico “A 5.1” e purché realizzate con cornici in legno, fondi opachi ed illuminazione esterna. Le larghezze di tali bacheche dovranno essere tali da lasciare libera dagli spigoli dei muri una svecchiatura non inferiore a cm. 10 per parte.

24) VETRINE/BACHECHE STORICHE

Definizione: di carattere storico/tradizionale realizzate prima del 1920. Nuove riedizioni filologiche di vetrine/bacheche sono ammesse solo se conformi agli artt. 17 e 40 delle norme del

piano particolareggiato del centro storico principale (area A 2.1 del P.R.G.C.). Valgono inoltre le limitazioni di cui alla voce 25 “VETRINETTA/BACHECA”.

25) VETRINETTA/BACHECA

Definizione: di dimensioni inferiori a mq. 1 ed appoggiate alla muratura e di sporgenza massima di cm. 8.

Limitazioni: se opaca vedi voce 16 “Pannello Opaco”, se illuminata valgono le limitazioni della voce 2 “Cassonetto Luminoso”.

Il collocamento delle VETRINETTE/BACHECHE nei sottoportici dell’area A5.1 del P.R.G.C. (centro storico commerciale) è consentito con le limitazioni della voce 23 mentre non è consentito sui pilastri dei sottoportici del centro storico principale (area A2.1) del P.R.G.C.

26) VETROFANIA

Scritte e disegni verniciati o autoadesivi (in qualsiasi materiale) e/o stampe su vetro trasparente. In zona o fabbricato di pregio sono vietati i colori chiari o sgargianti. Qualora il vetro non sia trasparente, vedere “Cassonetto Luminoso” o “Pannello Luminoso” o “Pannello Opaco”.

27) FASCI DI LUCE

I fari fissi e/o roteanti (puntati verso l’alto), installati per meri fini pubblicitari o di richiamo (ad esempio quelli delle discoteche), sono vietati su tutto il territorio. In ogni caso è vietata qualsiasi sorgente luminosa che possa essere fonte di abbagliamento o disturbo a norma dell’art. 23 comma 1 del C.d.S.

28) PROIEZIONI NOTTURNE

L’uso dei proiettori è consentito solo contro pareti o pannelli opachi, purché non richieda l’installazione di nuove strutture verticali di supporto del proiettore e purché venga garantita l’orientazione del fascio di luce verso il basso, non oltre i 60 gradi dalla verticale; sono ammesse deroghe per l’orientazione sopra i 60 gradi dalla verticale nei luoghi porticati e gallerie purché il fascio di luce non fuoriesca dal perimetro della parte delimitata con materiale opaco (non trasparente né traslucido), oppure, previa apposita ordinanza comunale, in occasione di particolari manifestazioni/festività a carattere temporaneo, per un massimo di 30 giorni all’anno, e di interesse generale.

29) ALTRO

Insegne non assimilabili alle precedenti definizioni.

		ZONA								DISTANZE IN MT.					
N.	TIPO DI INSEGNA	CENTRO STORICO MEDIEVALE	SOTTO PORTICI	ZONA O FABBRICATO DI PREGIO	PERIFERIA DI PREGIO	INGRESSI CITTÀ'	CAMPAGNA DI PREGIO	ALTRE ZONE	DIMENSIONI MASSIME IN MQ.	PRIMA DI INTERSEZIONE	DOPO INTERSEZIONE	DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA	DA ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	PRIMA DI UN SEGNALE	DOPO IL SEGNALE
1	CASSO NETTO BIFACCIALE	VIETATO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE													
2	CASSO NETTO LUMINOSO				X	X	X	X		5	5	1,5	* 1,5	2	2
3	CAVALLETTO				X	X	X	X		2	2	2	* 1,5	2	2
4	FERRO BATTUTO	X	X	X	X	X	X	X		2	2	1	* 1,5	3	2
5	LAMIERA STORICA	X	X	X	X	X	X	X		2	2	1	* 1,5	3	2
6	LETTERE SCATOLATE				X	X	X	X		2	2	1	* 1,5	3	2
7	MONOPOLIO	X	X	X	X	X	X	X		3	3	1	* 1,5	3	2
8	NEON				X	X	X	X		2	2	1	* 1,5	3	2
9	NEON AMBIENTALE			X	X	X	X	X		2	2	1	* 1,5	3	2
10	NEON RIGATO				X	X	X	X		2	2	1	* 1,5	3	2

11	OGGETTUALE	X	X	X	X	X	X	X		3	3	2	* 1,5	3	3	
12	PAESISTICA				X	X	X	X		2	2	1	+2	2	2	
13	PANNELLO ELETTRONICO				X	X	X	X		10	10	3	10	15	15	
14	PANNELLO LUMINOSO		X	X	X	X	X	X		10	10	3	10	15	15	
15	PANNELLO MOBILE				X	X	X	X		10	10	3	10	15	15	
16	PANNELLO OPACO		X	X	X	X	X	X		5	5	1,5	2	3	2	
17	SCRITTURA MURARIA	CONSENTITA SOLO SE STORICA														
18	STENDARDO	X	X	X	X	X	X	X		5	5	1,5	* 3	3	3	
19	STRISCIONE A PARETE				X	X	X	X		2	2	1	* 2	2	2	
20	TARGA		X	X	X	X	X	X	0,1 2	0,5	0,5	0,5	==	0,5	0,5	
21	TARGHETTA	X	X	X	X	X	X	X	0,0 3	0,5	0,5	0,5	==	0,5	0,5	
		ZONA							DISTANZE IN MT.							
N	TIPO DI INSEGNA	CENTROSTORICO MEDIEVALE	SOTTOPORTICI	ZONA OFABBRICATO DI PREGIO	PERIFERIA DI PREGIO	INGRESSI CITTÀ'	CAMPAGNA DI PREGIO	ALTREZON E	DIMENSIONI MASSIME IN MQ.	PRIMA DI INTESEZIONE	DOPPO INTESEZIONE	DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA	DA ALTRI MEZZI PUBBLICITARI	PRIMA DI UN SEGNALE	DOPPO IL SEGNALE	

TENDA	X	X	X	X	X	X	X		3	3	2	==	3	2
VETRINA		X		X	X	X	X		2	1	1	2	1	1
VETRINA STORICA	X	X	X	X	X	X	X		2	1	1	2	1	1
VETRINET TA		X		X	X	X	X	1	1	1	1	*1	1	1
VETROFAN IA		X	X	X	X	X	X		1	1	1	*1	1	1
FASCI DI LUCE														
PROIEZION I NOTTURN E	X	X	X	X	X	X	X		5	5	1,5	1,5	3	2
ALTRO							X		30	20	3	20	20	20
X	CONSENTITO													
	NON CONSENTITO													

* Se i mezzi pubblicitari sono sullo stesso esercizio le distanze potranno essere derogate dagli uffici.

MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

Ai fini dell'applicazione di questo regolamento, si suddividono in:

1) PREINSEGNA

definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l'attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di Km. 5. Non può essere luminosa né per luce diretta né indiretta.

2) CARTELLO

definendo tale, un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici

sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta; ai fini dell'applicazione di questo regolamento, si suddivide in:

2.1 CARTELLO PICCOLO: di dimensioni comprese tra mq. 0,7 e 2,5

2.2 CARTELLO MEDIO: di dimensioni comprese tra mq. 2,5 e 6

2.3 CARTELLO GRANDE: di dimensioni comprese tra mq. 6 e 18

3) IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

definendo tale qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, ecc.) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

3.1 PENSILINE DI ATTESA BUS

3.2 PALINE DI SEGNALAZIONE FERMATA BUS

3.3 TRANSENNE PARAPEDONALI

4) IMPIANTO DI PUBBLICITA' TEMPORANEA

definendo tale qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività e non rientrante nelle categorie precedenti, può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

MEZZI PER LA PUBBLICITA' TEMPORANEA

Rientrano in questa categoria gli impianti pubblicitari che hanno durata di esposizione inferiore all'anno solare. Tale mezzo pubblicitario ha la caratteristica di essere temporaneo e deve essere rimosso al termine del suo utilizzo. Ai fini dell'applicazione di questo regolamento, si suddividono ulteriormente in:

5) STRISCIONE, TABELLE O LOCANDINE E STENDARDO

definendo tale l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

5.1 LOCANDINA O PALINA PUBBLICITARIA

E' costituita da una struttura che per la sua installazione viene infissa nel terreno senza l'ausilio di opere murarie. Per le ulteriori informazioni tecniche si rimanda alla sezione dedicata all Pubblicità Temporanea.

5.2 TOTEM

Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari temporanei che per la loro esposizione, vengono semplicemente appoggiati sulla superficie, senza opere murarie di fissaggio al suolo. Per le ulteriori informazioni tecniche si rimanda alla sezione dedicata all Pubblicità Temporanea.

5.3 STRISCIONI PUBBLICITARI

Elemento bidimensionale privo di rigidità, viene esposto solo nel periodo della campagna pubblicitaria e rimosso al termine del suo utilizzo. Viene ancorato per mezzo di funi e sostegni appositamente previsti. Per le ulteriori informazioni tecniche si rimanda alla sezione dedicata all Pubblicità Temporanea.

	BB LIC ITA RI O														
3.1	PE NSI LIN E DI AT TE SA BU S				X	X	X	X							
3.2	PA LIN E DI SE GN AL AZI ON E FE RM AT A BU S	X	X	X	X	X	X					0,3			
3.3	TR AN SE NN E PA RA PE DO NA LI				X	X	X	X					0,5		
4	IM PIA NT O DI PU BB LIC ITA 'O PR OP AG AN DA							X							

5	PUBBLICITÀ TEMPORANEA	SOLO NELLE ZONE INDICATE NEL PIANO							
5.1	STRISCIONE								
5.2	LOCANDINA								
5.3	TOTEM								
X	CONSENTITO								
	NON CONSENTITO								

- Nel caso non sia presente il marciapiede

Publicità temporanea – criteri di installazione

Le aree individuate per le LOCANDINE o PALINE PUBBLICITARIE sono le seguenti:

Via Saluzzo

K-1 1 postazione di ml. 31 da 3/5 tabelle (tra via Einaudi e supermercato Conti);

K-2/3 2 postazioni da ml. 32 distanti tra loro circa ml. 25, da 3/5 tabelle l'una (parcheggio interno Conti);

K-4 1 postazione di ml. 55 di 5/7 tabelle (fronte IP).

Via Giustetto

I-1 1 postazione di ml. 50 da 5/6 tabelle (dopo via Valmaggi verso monte);

I-2/3 2 postazioni di ml. 52 da 5/7 tabelle l'una (fronte villette a schiera).

Via Nazionale

H-1 1 postazione di ml. 44 da 3/5 tabelle (vivaio Chiabrando);

H-2 1 postazione di ml. 43 da 3/5 tabelle (fronte cartiera).

Viali V. Emanuele

J-1/2/3/4 4 postazioni di ml. 75 distanti tra loro circa ml. 25 da 5/10 tabelle l'una.

Viali Cavalieri V. Veneto

J-5/6 2 postazioni di ml. 70 distanti tra di loro ml.25 da 5/10 tabelle l'una.

Stradale Poirino

G-1 1 postazione di ml. 40 da 3/5 tabelle (fronte falegnameria Garetto);

G-2 1 postazione di ml. 37 da 3/5 tabelle (dopo deposito ACEA);

G-3 1 postazione di ml. 70 da 5/10 tabelle;

G-4 1 postazione di ml. 70 da 5/10 tabelle.

Via Martiri del XXI

B-1 1 postazione da 5/7 tabelle (fronte via Staffette Partigiane);

B-2/3 2 postazioni di ml. 50 da 5/7 tabelle l'una (da via San Francisco a stradale Orbassano interno al muretto);

B-4 1 postazione di ml. 50 da 5/7 tabelle.

Stradale Orbassano

B-6 1 postazione di ml. 54 da 5 tabelle (a 96 mt. Dalla ferrovia lato cascina Porporata);

B-7/8 2 postazioni di ml. 50 distanti tra di loro circa ml. 38 da 5 tabelle l'una;

B-9 1 postazione di ml. 50 da 5 tabelle (da 226 ml. Dalla ferrovia lato Monte Uliveto);

B-10 1 postazione di ml. 55 da 5 tabelle (dopo incrocio per Monte Uliveto).

Corso Torino

- B-5** 1 postazione di ml. 71 da 5/7 tabelle (dopo il deposito SAPAV al n. 398);
- C-2/3/4** 3 postazioni di ml. 75 distanti tra di loro circa ml. 100 da 5/10 tabelle l'una;
- D-5** 1 postazione di ml. 100 da 10/15 tabelle (nei pressi lottizzazione Barra);
- D-6/7/8/9** 4 postazioni di ml. 75 da 5/7 tabelle (da via del Valentino alla Circonvallazione).

Le aree individuate per i TOTEM CON PUBBLICITA' DI MANIFESTAZIONI CULTURALI sono le seguenti:

- piazza Cavour (sul marciapiede lato c.so Torino / piazza Facta);
- piazza Cavour (sul marciapiede lato c.so Torino / via Duca degli Abruzzi);
- piazza Roma (sul marciapiede (c.so Torino lato taxi);
- piazza Matteotti (via dei Mille lato viali).

Altre postazioni potranno essere concordate di volta in volta, a seconda del tipo di manifestazione, con l'Amministrazione Comunale sentito il parere degli uffici competenti.

Le aree individuate per i TOTEM PUBBLICITARI sono le seguenti:

- A-03 via Martiri del XXI lato civ. 67/69 presso INAIL;
- F-04 via Carmagnola / via Bignone;
- I-10 via De Gasperi tra via Fontanini e via Battitore;
- I-11 via Giustetto civ. 59 pressi pensilina di attesa autobus;
- G-14 stradale Poirino altezza civ. 37;
- J-16 p.zza Banfi / via Castefidardo;
- P-15 via Novarea / via Gianni (parcheggio).

Le aree individuate per gli STRISCIONI PUBBLICITARI sono le seguenti:

- 1 via Saluzzo;
- 2 piazza Roma;
- 3 piazza Vittorio Veneto (fronte Municipio);
- 4 c.so Torino;
- 5 via Nazionale;
- 6 stradale Poirino;
- 7 via Martiri del XXI.

e dovranno essere posizionati sugli attacchi predisposti dal Settore LL.PP.

Caratteristiche tecniche

PALINE PUBBLICITARIE

- dimensioni massime del cartello 0,70 x 1,00 ml.;
- altezza minima da terra cm. 0,50 max. cm. 1,00;
- struttura portante in metallo con piede e/o piedi infissi nel terreno ad una profondità tale da garantire la resistenza alla spinta del vento;
- struttura del pannello portamanifesto in materiale plastico o in lega leggera (alluminio), con esclusione del legno o materiali non impermeabili, ancorato saldamente alla cornice;
- il materiale che compone gli impianti pubblicitari non dovrà essere rifrangente ai fasci di luce proiettati su essi.

TOTEM PUBBLICITARI

- non dovranno avere ingombro maggiore alla base di 2 metri quadrati, e altezza 3,50 ml.
- la base dovrà avere caratteristiche tali da essere garantita la stabilità alla spinta del vento;
- la struttura dovrà essere in materiale plastico o in lega leggera (alluminio) con esclusione del legno o materiali non impermeabili;
- il materiale che compone gli impianti pubblicitari non dovrà essere rifrangente ai fasci di luce proiettati su essi.

STRISCIONI PUBBLICITARI

- dovranno avere un cavetto di sicurezza ed una corda nella parte superiore;
- la parte inferiore dovrà essere lasciata libera consentendo la rotazione dello striscione stesso;

dovrà essere garantita la tenuta alla spinta del vento.

❑ Pubbliche affissioni – piano distributivo

ZONA	TIPO IMP	N	DIM	SU P	PARTE RISERVATA		
					QUOTA	SUP. MORT	SUP. ISTIT.
ANTICA DI SUSÀ	CARTELLO.BIF	2	140/200	11. 2	50%		5.6
ASSIETTA	TABELLA MURO	3	140/200	8.4			
BANFI	CARTELLO.BIF	1	140/200	5.6			
FRAZ. BAUDENASCA (via delle Scuole)	CARTELLO.BIF	1	140/200	5.6			
BERTAIRONE	CARTELLO.BIF	1	70/100	1.4	mortuari o	1.4	
FRAZ. RIVA	CARTELLO.BIF	1	100/140	2.8			
	TABELLA MURO	1	100/70	0.7	mortuari o	1.4	
	CARTELLO.BIF	2	140/200	11. 2			
	CARTELLO.BIF	1	140/100	2.8	mortuari o	1.4	
BOSELLI	CARTELLO.BIF	2	100/140	5.6			
BOSIO	TABELLA MURO	6	100/140	8.4			
	CARTELLO.BIF	1	140/100	1.4	50%		0.7
BRIGNONE	TABELLA MURO	12	140/200	33. 6	50%		16.8
	TABELLA MURO	1	100/140	2.8			
TIRO A SEGNO	CARTELLO.BIF	1	140/100	2.8			
CARMAGNOLA	CARTELLO.BIF	3	140/200	16. 8	25%		4.2
CASTELFIDARDO	CARTELLO.BIF	4	140/200	22. 4			
	CARTELLO.BIF	3	200/250	30			
	CARTELLO.BIF	1	70/100	1.4	mortuari o	1.4	
	CARTELLO.BIF	2	200/140	5.6			
	CARTELLO.BIF	1	140/100	1.4			
CAVAL. VITT.VENETO	CARTELLO.BIF	4	140/200	22. 4	25%		5.6
	CARTELLO.MONOF.	1	200/140	2.8			
COSTAGRANDE	CARTELLO.MONOF.	2	70/100	1.4	mortuari o	1.4	

COLLETO	CARTELLO.MONOF.	2	200/140	5.6			
CAV. D'ITALIA	CARTELLO.BIF	2	140/200	11.2	25%		2.8
SANTA CROCE	CARTELLO.BIF	1	100/140	2.8	mortuario	2.8	
SAN DONATO	TABELLA MURO	1	100/140	1.4			
	TABELLA MURO	1	140/200	2.8			
DUOMO	TABELLA MURO	1	140/200	2.8	100%		2.8
	TABELLA MURO	1	200/70	1.4			
DIAZ	CARTELLO.MONOF.	1	70/100	0.7	mortuario	0.7	
EINAUDI	CARTELLO.MONOF.	6	100/140	8.4			
	CARTELLO.MONOF.	3	200/140	12.6			
	CARTELLO.BIF	6	100/140	16.8			
ZONA	TIPO IMP	N	DIM	SUP	PARTE RISERVATA		
					QUOTA	SUP.MO RT.	SUP. ISTITUZ .
	CARTELLO.BIF	1	70/100	1.4	100%		1.4
	CARTELLO.BIF	1	140/200	5.6			
TABONA	CARTELLO.BIF	1	70/100	1.4	mortuario	1.4	
FENESTRELLE	TABELLA MURO	7	100/140	9.8			
	TABELLA MURO	6	140/100	8.4			
	TABELLA MURO	1	100/140	1.4	mortuario	1.4	
FER	CARTELLO.MONOF.	2	300/200	12	50%		6
FORO BOARIO	CARTELLO.BIF	1	100/140	2.8			
MARCONI	CARTELLO.BIF	7	140/200	19.6			
	CARTELLO.BIF	1	100/140	1.4			
GARIBALDI	CARTELLO.BIF	2	140/200	11.2			
FRAIRIA	TABELLA MURO	1	200/140	2.8	mortuario	2.8	
GIANNI	CARTELLO.BIF	2	140/200	11.2			
	CARTELLO.BIF	1	100/140	2.8	mortuario	2.8	
	CARTELLO.BIF	1	100/140	2.8			
GIUSTETTO	CARTELLO.BIF	5	140/200	28			
	CARTELLO.BIF	1	140/100	2.8	100%		2.8
	CARTELLO.BIF	1	200/140	5.6			
GIOVANNI XXIII	CARTELLO.BIF	6	100/140	16.8	25%		4.2
	CARTELLO.MONOF.	1	70/100	0.7	mortuario	0.7	
GUGLIELMONE	TABELLA MURO	4	200/140	11.2	25%		2.8
	CARTELLO.MONOF.	1	200/140	2.8			
JUVENAL	TABELLA MURO	1	200/140	2.8			

KENNEDY	CARTELLO.BIF	4	200/140	22.4			
	CARTELLO.MONOF.	1	200/200	4			
	CARTELLO.MONOF.	2	140/200	5.6	50%		2.8
SAN PIETRO	TABELLA MURO	8	140/200	22.4	25%		5.6
	TABELLA MURO	11	100/140	15.4			
	TABELLA MURO	1	70/100	0.7	mortuario	0.7	
III ALPINI	CARTELLO.BIF	1	140/200	5.6	25%		1.4
	CARTELLO.BIF	1	140/100	2.8	25%		0.7
SAN SECONDO	MURO	10	140/200	28	25%		7
MADONNINA	MURO	3	140/200	8.4	25%		2.1
MAMIANI	CARTELLO.BIF	3	140/200	16.8	25%		4.2
	TABELLA MURO	2	100/140	1.4			
	TABELLA MURO	2	140/200	5.6			
MARRO	TABELLA MURO	16	140/200	44.8	10%		4.48
	TABELLA MURO	4	200/140	11.2			
MARTIRI DEL XXI	TABELLA MURO	1	100/140	1.4	mortuario	1.4	
ZONA	TIPO IMP	N	DIM	SU P	PARTE RISERVATA		
					QUOTA	SUP. MORT.	SUP. ISTITUZ .
	CARTELLO.BIF	2	140/200	11.2	25%		2.8
	TABELLA MURO	10	200/140	28			
SAN MAURIZIO	TABELLA MURO	1	200/140	2.8	mortuario	2.8	
MIDANA	CARTELLO.MONOF.	1	140/200	2.8	mortuario	1.4	
TRAUNSTEIN	CARTELLO.BIF	2	140/200	11.2	25%		2.8
MATTEOTTI	CARTELLO.MONOF.	2	140/200	5.6			
MOTTA RASINI	CARTELLO.MONOF.	1	140/200	2.8	mortuario	2.8	
NAZIONALE	CARTELLO.MONOF.	1	140/200	2.8			
	TABELLA MURO	1	70/100	0.7	mortuario	0.7	
FRAZ PASCARETTO	TABELLA MURO	1	100/140	1.4	mortuario	1.4	
PORPORATO	CARTELLO.BIF	2	140/200	11.2	25%		2.8
PRINCIPI D'ACAJA	CARTELLO.MONOF.	2	100/140	2.8	mortuario	1.4	
REPUBBLICA	CARTELLO.BIF	1	140/200	5.6	100%		5.6
	CARTELLO.BIF	3	100/140	8.4			
RIMEMBRANZA	CARTELLO.BIF	2	200/140	11.2			
RAVIOLO	CARTELLO.MONOF.	3	140/100	4.2			
	CARTELLO.MONOF.	1	100/140	1.4	mortuario	1.4	
MONTEGRAPPA	TABELLA MURO	3	200/140	8.4			
	TABELLA MURO	1	100/140	1.4			
	TABELLA MURO	1	100/140	1.4	mortuario	1.4	

SALUZZO	TABELLA MURO	1	100/140	1.4	mortuario	1.4	
	CARTELLO.BIF	4	140/200	22.4			
FRAZ. TALUCCO	CARTELLO.BIF	1	70/100	1.4	mortuario	1.4	
TORINO PORTICI	MURO	1	80/200	1.6	mortuario		
TORINO	CARTELLO.MONOF.	1	70/100	0.7	mortuario	0.7	
	CARTELLO.BIF	4	140/200	22.4			
	CARTELLO.MONOF.	2	140/200	5.6			
TOSCANINI	CARTELLO.BIF	1	70/100	1.4	mortuario	1.4	
	CARTELLO.BIF	1	140/100	2.8			
VILLAG. S. GIACOMO	CARTELLO.BIF	1	100/140	2.8	25%		0.7
VITTORIO VENETO	TABELLA MURO	1	140/100	1.4	mortuario	1.4	
	CARTELLO.BIF	2	140/200	11.2	25%		2.8
DES RUBEIS	CARTELLO.BIF	2	140/200	11.2			
VIGONE	CARTELLO.BIF	2	140/200	5.6	25%		1.4
CRAVERO	TABELLA MURO	18	70/100	12.6			
				866.6		41.3	102.18
						4.76575	11.7909

IN PREVISIONE:

<u>ZONA</u>	<u>TIPO IMP</u>	<u>N</u>	<u>DI</u> <u>M</u>	<u>SU</u> <u>P</u>	PARTE RISERVATA		
					QUOT A	SUP. MORT.	SUP. ISTITUZ.
ZONA INDUSTRIALE	POSTER	2	600/ 300	72			
	CARTELLO.BIF	2	140/ 200	11. 2	100%		11.2 1
BIGNONE	CARTELLO.BIF	2	140/ 200	11. 2	50%		5.6
STAFF. PARTIGIANE	CARTELLO.BIF	2	140/ 200	11. 2	50%		5.6
BAUDENASCA	TABELLA MURO	1	200/ 140	2.8	50/mor./50 IST	1.4	1.4
GIUSTETTO	CARTELLO.BIF	1	100/ 70	1.4	Mort. 100%	1.4	
RIAGLIETTO	CARTELLO.BIF	1	100/ 70	1.4	Mort. 100%	1.4	
						4.2	23.8 1

La superficie massima di affissione destinabile a soggetti privati diversi dal concessionario del pubblico servizio è fissato in mq 40, pari al 5% della superficie totale.